

Circolare N.4/2019 del 26 aprile 2019

La continuità aziendale , e la crisi d'impresa delle “società sportive no profit”!!!

Premessa

La normativa sulla “crisi d'impresa” di cui al Dlgs. n.14/19, ed il relativo concetto di “continuità aziendale” risulta applicabile anche alle “società sportive no profit”?

Con l'entrata in vigore del “codice della crisi” , adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 155 del 2017 (Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza), gli amministratori risultano investiti della responsabilità per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione ed integrità del patrimonio sociale , e del dovere di istituire un assetto organizzativo , amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alla dimensione dell'impresa.

Il tutto anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita di della “continuità aziendale”, attivandosi, senza indugio, con l'adozione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi d'azienda.

Volendo, in via generale, analizzare le principali novità del Dlgs 14/19, è possibile affermare che le principali innovazioni siano le seguenti:

- Il superamento del concetto di fallimento. La procedura fallimentare dovrà infatti essere sostituita con quella di liquidazione giudiziale, strumento che vede, in particolare, il curatore come dominus della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria
- L'introduzione una fase preventiva di "allerta" finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua risoluzione assistita;
- La semplificazione delle regole processuali. In caso di sbocco giudiziario della crisi è prevista, in particolare, l'unicità della procedura destinata all'esame di tutte le situazioni di crisi e di insolvenza; dopo una prima fase comune, la procedura potrà, seconda i diversi casi, evolvere nella procedura conservativa o in quella liquidatoria;
- Il coordinamento ai contenuti della riforma delle disposizioni del codice civile nella parte relativa alle società.

Il Decreto Legislativo 14/109 si compone di quattro parti e di 390 articoli ed entrerà in vigore decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto in esame, tranne che per talune specifiche norme la cui data di entrata in vigore è stata invece fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

1) La normativa sulla crisi d'impresa di cui al Dlgs. N. 14/19

L'art 1 della normativa "de quo" disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore, imprenditore, persona giuridica, altro ente collettivo.

L'art. 2 invece definisce i concetti di crisi (stato di difficoltà economico finanziaria che può rendere probabile lo stato d'insolvenza) ed insolvenza (stato del debitore che si manifesta con inadempimenti che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni).

Sempre l'art. 2 circoscrive il perimetro "dell'impresa minore", che risulta essere quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: attivo patrimoniale annuo non superiore ad euro 300 mila nei tre esercizi antecedenti alla data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale, o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; ricavi in qualunque modo essi risultino per un ammontare non superiore a ad euro 200 mila nei tre esercizi antecedenti alla data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale, o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; ammontare dei debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500 mila.

L'art.3 disciplina i doveri del debitore. Per soddisfare tali doveri, l'imprenditore collettivo in tema "continuità aziendale", ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi, e della relativa assunzione di idonee iniziative, deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art.2086 cc.

L'art. 13 rileva invece gli indicatori della crisi. Tali indicatori determinano gli squilibri di carattere reddituale patrimoniale e finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e/o dall'attività imprenditoriale svolta dal debitore.

2) La fallibilità delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche- profili dottrinali & giurisprudenziali

Alla luce della nuova normativa in materia di crisi d'impresa, rileva con maggiore vigore il quesito, tanto dibattuto sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza di merito, circa l'eventuale assoggettabilità del Sodalizio Sportivo Dilettantistico alle leggi che disciplinano le procedure concorsuali.

Tale questione non può avere una risposta “semplicistica e generale”, ma richiede una specifica analisi delle concrete attività che l’Ente svolge.

Sicuramente, tanto una ASD quanto una SSD, pur non avendo finalità lucrative, potrà sicuramente svolgere attività commerciali senza perdere, a norma dell’articolo 149 del TUIR, il requisito di ente non commerciale.

Tipico esempio è il Sodalizio che gestisce un punto di ristoro ovvero che organizza spettacoli, gare a pagamento o stipula contratti di sponsorizzazione sportiva.

Tali attività, per essere assoggettate al dettame di cui al Dlgs 14/19, dovranno essere conformi a quanto prescritto dagli articoli 2082 e 2195 del Codice Civile.

In particolare, l’articolo 2082 c.c., disciplinando il “concetto economico di imprenditore” e di continuità aziendale, individua i requisiti minimi affinché un soggetto sia qualificabile in tal senso. In particolare è possibile affermare che un Sodalizio Sportivo Dilettantistico che operi secondo i criteri di economicità, professionalità ed attraverso un sistema gestionale coordinato ed organizzato rientri a pieno titolo nel concetto di imprenditore di cui all’articolo 2082 c.c..

Questa visione trova, altresì, il suo fondamento nell’articolo 2093 c.c., laddove viene sancito che “*l’impresa può anche da parte di associazioni (riconosciute e non) e dalle fondazioni*”.

Ancora più pregnante, ai fini della nostra analisi è l’articolo 2195 c.c., norma nella quale vengono individuate tutte le possibili categorie di imprese commerciali.

Dall’analisi preliminare di tale norma è possibile affermare che, tra le attività rientranti nell’elencazione di cui all’articolo 2195 c.c., potrà essere ricompresa anche l’organizzazione di manifestazioni sportive, che possono essere tranquillamente qualificate nella macro categoria della “produzione ed offerta di eventi sportivi a favore del pubblico”.

Quindi, tenendo conto che, allo stato attuale, i soggetti giuridici dello Sport Dilettantistico sono:

- le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) prive di personalità giuridica di cui all’art.36 c.c e/o con personalità giuridica (Dpr 361/10);
- le Società sportive dilettantistiche (SSD) costituite nella forma di società di capitali di cui all’art. 90 Legge 289/02.

È possibile affermare che, in talune circostanze e, nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dalla Legge fallimentare, il Sodalizio Sportivo possa essere dichiarato un soggetto fallibile.

Questa visione ha trovato la sua consacrazione giurisprudenziale nella Sentenza Corte di Cassazione Sez.1, 20 giugno 2000 n. 8374, laddove è stato chiarito che “ai fini dell’assoggettamento alla procedura fallimentare, “lo status” di imprenditore commerciale, deve essere attribuito anche agli enti di tipo associativo, che in concreto svolgono esclusivamente o prevalentemente attività d’impresa commerciale. (Cfr. altresì Corte di

Cassazione Sez. 1 n. 6835 del 24 marzo 2014, Tribunale di Monza Sentenza dichiarativa di fallimento del 12 marzo 1955, Tribunale di Savona Sentenza del 18 gennaio 1982, Tribunale di Firenze Sentenza 10 maggio 95, Tribunale di Treviso Sentenza n. 131/18, Tribunale di Monza Sent. 27/18, Tribunale di Roma Sentenza n. 304/19).

Poco rileva la presenza o meno dello scopo di lucro del Sodalizio, inteso quale idoneità in sé dell'impresa a dare un profitto.

Questo concetto, infatti, è stato analizzato dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6835 del 24.03.2014; in particolare gli Ermellini hanno ribadito che *“lo scopo di lucro (cd. Lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'azienda esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. Lucro oggettivo)”*.

Tale posizione è stata successivamente riaffermata nell'ordinanza n.14250 del 12.07.2016, nella quale è stato sancito che il principio di cui alla sentenza sopra *“non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, può essere presente anche in una società cooperativa pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci, sicché anche tale società, ove svolga attività commerciale, può, in caso di insolvenza, essere assoggettata a fallimento in applicazione dell'art. 2545 terdecies c.c”*

3) Conclusioni

Sulla base della normativa di cui al D.legsl.n14/19 , di concerto con i contenuti di cui alle Sentenze della Corte di Cassazione sopra richiamate, si può rilevare che, gli art. 1,2,3,13 della decreto legislativo de quo, possono applicarsi anche nei confronti delle Asd e Ssd; in particolare, per le ASD non riconosciute, l'assoggettabilità a tali norme potrebbero avere

Bibliografia & Riferimenti Normativi

- Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019
- Legge n. 155 del 19 ottobre 2017
- Senato della Repubblica – Dossier n. 84 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione alla legge 19 ottobre 2017 n.155 (www.senato.it)
- Commento all'articolo 2082 Codice Civile (www.brocardi.it)
- Commento all'articolo 2195 Codice Civile (www.brocardi.it)

- Studio Stefani, Dottori Commercialisti - “L’assoggettabilità alle procedure concorsuali delle associazioni e società sportive dilettantistiche” (2015) (www.studiostefani.it)

Circolare 4/19 redatta a cura

Centro Studi AICAS

26 aprile 2019